



domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e pure presso la sede dell'Azienda in Roma, via Filippo Meda n. 35; Asl Roma 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Ferrara dell'Ufficio legale aziendale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e presso il ridetto Ufficio legale aziendale in Roma, via Casal Bernocchi n. 73; Commissario Ad Acta Sanita' per la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 ex lege domicilia; Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Ciacci e dagli avvocati Emanuele De Rose, Lelio Maritato, Ester Sciplino, Antonino Sgroi, Carla D'Aloisio, Giuseppe Matano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto con sede in Roma, via Cesare Beccaria n.29, Direzione Centrale Acquisiti della Regione Lazio, Laziocrea S.p.A., Asl Rm 4, Ifo, Inmi Spallanzani in persona dei legali rappresentanti p.t. non costituiti in giudizio;

#### ***nei confronti***

G.P.I. S.p.A., Consorzio Lavoro e Ambiente S.C., In Opera Coop. Soc., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Corinna Fedeli, Stefano Vinti, Dario Capotorto, Rosamaria Lo Grasso, con domicilio eletto presso lo studio Vinti & Associati in Roma, via Emilia, n. 88;

#### ***per l'annullamento***

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della Determinazione n. G14268 del 27 ottobre 2017 con cui la stazione appaltante ha disposto l'aggiudicazione della procedura di gara finalizzata all'acquisizione del servizio Cup occorrente alle aziende sanitarie della Regione Lazio, relativamente al

lotto n. 2, nonché di tutti gli altri atti meglio nell'epigrafe del ricorso principale indicati e degli atti presupposti, connessi e consequenziali a quelli odiernamente impugnati, compresa la deliberazione di indizione della gara

nonché per la declaratoria

di inefficacia del contratto medio tempore stipulato e per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere risarcita in forma specifica mediante l'aggiudicazione in proprio favore o mediante il subentro nel contratto ove medio tempore stipulato

e per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere risarcita per equivalente, nell'ipotesi in cui non fosse concesso il ristoro in forma specifica;

con motivi aggiunti depositati il 21 febbraio 2018

della Determinazione n. G00381 del 15 gennaio 2018 con cui la stazione appaltante ha disposto l'esclusione della ricorrente dalla procedura di gara finalizzata all'acquisizione del servizio Cup occorrente alle aziende sanitarie della Regione Lazio, relativamente al lotto n. 2, nonché di tutti gli altri atti e per tutte le altre domande meglio nell'epigrafe dei motivi aggiunti indicati e degli atti presupposti, connessi e consequenziali a quelli odiernamente impugnati, compresa la deliberazione di indizione della gara;

e con motivi aggiunti depositati il 4 maggio 2018

della nota ufficiale n. 0231895 del 20 aprile 2018 della Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio con cui si invitano le varie Aziende Sanitarie Regionali "a procedere quanto prima e comunque non oltre 60 giorni" alla stipula dei contratti inerenti i lotti n.ri 2, 3 e 4 della procedura di gara finalizzata all'acquisizione del servizio Cup;

- degli atti presupposti, connessi e consequenziali a quelli odiernamente impugnati;

nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore stipulato;

altresì

- per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere risarcita in forma specifica mediante l'aggiudicazione in proprio favore o mediante il subentro nel contratto ove medio tempore stipulato;

o, in via subordinata,

- per il riconoscimento del diritto della ricorrente ad essere risarcita per equivalente, nell'ipotesi in cui non fosse concesso il ristoro in forma specifica.

e con motivi aggiunti presentati dalla GPI in data 22 febbraio 2018

della determinazione della Direzione Regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio n. G00381 del 15 gennaio 2018, nella parte in cui, pur escludendo Capodarco dalla gara, non ne ha disposto l'esclusione anche per le ulteriori ragioni, già precedentemente evidenziate dall'esponente (con ricorso incidentale), che qui si ripropongono;

ogni altro atto connesso e/o consequenziale con cui è stata ammessa in gara, valutata e collocata in graduatoria l'offerta del RTI Capodarco, anziché esserne esclusa;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Asl Roma 2 e di Asl Roma 3 e di G.P.I. S.p.A. e di Consorzio Lavoro e Ambiente S.C. e di In Opera Coop. Soc. e di Commissario Ad Acta Sanita' per la Regione Lazio e di Istituto Nazionale di Previdenza Sociale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il ricorso incidentale presentato dal raggruppamento G.P.I. s.p.a. ed altri in persona dei legali rappresentanti p.t. rappresentati e difesi dagli avvocati Corinna Fedeli, Stefano Vinti, Dario Capotorto, Rosamaria Lo Grasso, con domicilio eletto presso lo studio Vinti & Associati in Roma, via Emilia, n. 88;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2018 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

#### FATTO

1. Con ricorso notificato ai soggetti meglio in epigrafe indicati in data 27 novembre 2017 e depositato il successivo 6 dicembre, parte ricorrente espone di avere preso parte ad una procedura aperta comunitaria, suddivisa in quattro lotti, per l'affidamento di tutte le attività di Front-Office (FO) e Back-Office (BO) necessarie alla gestione del servizio CUP (Centro Unico di Prenotazione) operativo presso le 17 Aziende Sanitarie della Regione Lazio (AS) individuate dagli atti indittivi, per un importo complessivo di euro Euro 88.020.306,75, IVA esclusa, come da bando del 22 giugno 2015.

Espone ancora che con Determinazione n. 14628 del 27 ottobre 2017, la Regione Lazio ha provveduto ad aggiudicare in via definitiva la gara agli operatori partecipanti, e segnatamente:

- per il lotto 1, al RTI composto da SDS S.r.l. e TV Service S.r.l.;
- per i lotti 2, 3 e 4, al RTI composto da GPI S.p.A. – Consorzio Lavoro Ambiente S.C. – In Opera Coop. Soc.

Rispetto alle ridette classificazioni la Capodarco risultava terza classificata nel Lotto 1 e seconda classificata nei Lotti 2, 3 e 4.

2. A seguito di accesso agli atti la ricorrente veniva a conoscenza di alcune illegittimità sia con riferimento ai requisiti di partecipazione dichiarati dal raggruppamento GPI sia in ordine alla valutazione della congruità delle offerte e pertanto deduce:

- sul raggruppamento capeggiato da GPI

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 – Assoluta carenza di istruttoria in ordine al contratto di avvalimento prodotto dalla designata mandataria del Raggruppamento aggiudicatario.

2) Violazione degli artt. 41, 42 e 49 del D.Lgs. n. 163 del 2006. Violazione dell'art. 4 punto 5, del disciplinare di gara. Eccesso di potere sotto i profili di assoluto difetto di istruttoria e travisamento in punto di quantificazione del fatturato analogo posseduto dal RTI aggiudicatario; contraddittorietà manifesta; sviamento. Irragionevolezza manifesta. Sproporzione. Illogicità.

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 86 e 87 del D.Lgs. n. 163/2006 - Illegittimità del giudizio di congruità dell'offerta espresso dalla Commissione di gara - Violazione della Legge regionale del Lazio n. 16 del 2007 - Violazione e falsa applicazione dell'art. 37 del CCNL Cooperative Sociali - Violazione del principio di immodificabilità dell'offerta tecnica ed economica in sede di gara e della corrispondenza dei giustificativi all'offerta economica presentata – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e per ingiustizia grave e manifesta.

In sostanza con le censure ridette l'interessata fa valere che le anomalie rilevate nel contratto di avvalimento della controinteressata sia in ordine al fatturato sui servizi analoghi dichiarati dalla ausiliaria, sia in ordine al costo orario dei lavoratori, inducono la stessa a sostenere che l'offerta della GPI sia palesemente anomala e che pertanto doveva proprio essere esclusa. Insiste dunque per l'istanza cautelare essendo l'odierno gestore del servizio e chiede l'accoglimento del ricorso.

3. Si sono costituiti in giudizio il Commissario ad Acta per la sanità nella Regione Lazio e la controinteressata GPI.

Quest'ultima ha anche prodotto ricorso incidentale col quale dopo avere rappresentato in fatto la vicenda connessa alla interdittiva antimafia che aveva colpito alcune delle imprese in gara, riproduce lo stesso ex cursus esposto dalla

ricorrente principale, opponendo che quest'ultima avrebbe dovuto essere esclusa per i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 1 lett. b) del d.lgs. n. 163/2006, della lex di gara; eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, per illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza manifeste; travisamento degli atti e dei documenti, difetto di istruttoria; violazione del principio di imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa; violazione della par condicio competitorum e della libera concorrenza, del principio di economicità e buon andamento della P.A.

2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 1 lettere e), f) e g) del d.lgs. n. 163/2006 e tutti gli altri profili di cui alla prima censura;

3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 1 (lett. m quater) del d.lgs. n. 163/2006 e comma 2, della lex specialis; violazione del principio di segretezza ed autonomia ed indipendenza delle offerte; eccesso di potere sotto il profilo della arbitrarietà ed illogicità; eccesso di potere per difetto di istruttoria.

4) violazione e falsa applicazione dell'art. 17 dello schema di contratto di appalto allegato alla lex specialis di gara, violazione e falsa applicazione del protocollo di azione richiamato nell'art. 17 dello schema di contratto di appalto; eccesso di potere per difetto di istruttoria.

5) Violazione e falsa applicazione dell'art. 38, comma 1 lett. f) del d.lgs. n. 163/2006 (gravi illeciti professionali in grado di compromettere l'integrità o l'affidabilità dell'operatore); eccesso di potere per difetto di istruttoria; violazione del principio di buona fede e trasparenza per omessa dichiarazione di circostanze rilevanti che avrebbero condotto all'esclusione violazione e falsa applicazione dell'art. 2345 c.c.

6) Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del Capitolato, dell'art. 3 del Disciplinare di gara nella parte in cui fornisce prescrizioni sull'offerta tecnica, non

conformità dell'offerta tecnica presentata dal RTI Capodarco; violazione e falsa applicazione dell'art. 74 del d.lgs 163/2006, eccesso di potere per difetto di istruttoria e del principio di par condicio competitorum;

7) In via subordinata violazione e falsa applicazione dell'art. 41 del d.lgs. n. 163/2006, dell'art. 37, comma 2 del d.lgs n. 163/2006; eccesso di potere, indeterminatezza, violazione del principio di proporzionalità, indebita restrizione della concorrenza.

Conclude per l'accoglimento del ricorso incidentale e declaratoria di inammissibilità o per l'infondatezza del ricorso principale.

4. L'ASL Roma 3 nel costituirsi ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

5. Con memoria in vista della Camera di Consiglio la controinteressata ha contestato le doglianze proposte dalla ricorrente principale ed ha concluso per la reiezione della cautelare, insistendo per l'accoglimento del ricorso incidentale, con le conseguenti pronunce in ordine al ricorso principale.

6. Ma la Capodarco ha risposto con memoria depositata l'11 gennaio 2018 alle contestazioni della controinteressata a sua volta eccependo l'inammissibilità del ricorso incidentale per non avere la controinteressata gravato la determinazione n. 14628 del 27 ottobre 2017 con cui la Stazione Appaltante ha approvato i verbali e le graduatorie finali dei quattro lotti procedendo contestualmente all'aggiudicazione definitiva. Ha poi insistito per il rigetto del ricorso incidentale.

7. Si è costituita in giudizio anche l'ASL Roma 2, eccependo anch'essa il difetto di legittimazione passiva e concludendo per la reiezione dell'istanza cautelare.

Anche la Regione Lazio in vista della Camera di Consiglio ha presentato una propria memoria in data 11 gennaio 2018 con cui ha chiesto la reiezione dell'istanza cautelare.

8. La cautelare è stata rinviata al merito alla Camera di Consiglio del 12 gennaio 2018.

9. Con motivi aggiunti depositati il 9 marzo 2018 la ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione per irregolarità contributiva da tutti e quattro i Lotti in gara e in particolare per il Lotto 2 del DURC emesso in data 27 settembre 2017 e delle varie note dell'INPS deducendo avverso tali atti l'unica articolata doglianza di violazione e falsa applicazione degli articoli 3 e 8 del D.M. 30 gennaio 2015. Violazione e falsa applicazione dell'art. 31 della Legge 9 agosto 2013 n. 98. Violazione e falsa applicazione dell'art. 38 comma 1 lett. i) del D.Lgs. n. 163/2006. Difetto di istruttoria e di motivazione. Irragionevolezza manifesta. Sproporzione. Violazione della par condicio competitorum.

Con essa l'interessata sostanzialmente fa valere l'assoluto difetto di istruttoria sulla reale posizione contributiva dalla stessa rivestita, siccome erroneamente ritenuta debitrice di una somma della quale era in realtà creditrice e concludendo dunque con istanza cautelare e per l'accoglimento dei motivi aggiunti o, nella denegata ipotesi in cui non fosse possibile, conclude pure per il risarcimento in forma specifica e per la condanna delle controparti al ristoro dei danni per equivalente.

10. Anche GPI in vista dell'udienza del 13 marzo 2018 propone motivi aggiunti al ricorso incidentale, depositati il 22 febbraio 2018 con i quali fa valere che con il nuovo provvedimento qui impugnato, la Stazione Appaltante, pur richiamando correttamente il principio di continuità nel possesso dei requisiti generali, ha però ommesso di disporre l'estromissione dell'ATI Capodarco anche per gli ulteriori motivi già rilevati dall'odierna esponente con il ricorso incidentale. Insiste dunque per l'accoglimento di quest'ultimo e dei motivi aggiunti con reiezione del ricorso principale e di quelli presentati dalla ricorrente.

11. L'INPS si costituisce in giudizio con atto depositato il 1° marzo 2018 rappresentando di avere operato secundum legem e chiedendo che sia accertata la

legittimità dei provvedimenti adottati e che pertanto i motivi aggiunti vadano respinti.

12. In vista della udienza camerale l'INPS ha presentato memoria ed alla Camera di Consiglio del 13 marzo 2018 è stata disposta un'istruttoria volta ad accertare le discrasie tra le varie certificazioni adottate dall'Istituto nei confronti della Capodarco in ordine alla regolarità contributiva della stessa, con rinvio alla data dell'udienza odierna.

13. Con un secondo gruppo di motivi aggiunti la Capodarco ha impugnato la nota del 20 aprile con cui la Regione ha invitato le varie Aziende Sanitarie regionali a procedere alla stipula dei contratti avverso tale atto, insistendo nelle censure proposte col ricorso principale e concludendo con istanza cautelare, con richiesta di incompetenti istruttori e per l'accoglimento della stessa cautelare non essendo stata adottata nessuna statuizione in merito alla Camera di Consiglio del 13 marzo precedente.

14. Con atto depositato il 18 maggio 2018 l'INPS ha eseguito la disposta istruttoria.

15. Alla Camera di Consiglio del 22 maggio 2018 il ricorso è stato cancellato dal ruolo e previo scambio di ulteriori memorie tra le parti è stato infine trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 17 luglio 2018.

## DIRITTO

1. In ordine logico devono essere esaminate per prime le doglianze prospettate con il primo gruppo di motivi aggiunti avverso la determinazione di esclusione della ricorrente dalla gara in questione, atteso che l'eventuale rigetto delle stesse, con la conferma della legittimità della gravata esclusione, comporterebbe l'inammissibilità delle doglianze prospettate in via principale, che coincidono con quelle proposte col secondo gruppo di motivi aggiunti, come sopra accennato.

In merito deve essere evidenziato che l'INPS nella relazione versata agli atti ha sottolineato che:

a)“ Il 27 settembre 2017 veniva generato il Documento Verifica Regolarità Contributiva Prot. INAIL 8692005 del 31 agosto 2017 con il quale sono state confermate le irregolarità notificate alla società Capodarco con invito a regolarizzare del 1° settembre 2017. Pertanto alla data del 27 settembre 2017 esistevano tre diversi motivi di inadempimento:

- il primo relativo all'irregolarità nel versamento dei contributi e accessori per l'importo di Euro 3.284,35 riferiti alla Sede INPS di Frosinone;
- il secondo per omessa e/o incompleta presentazione delle denunce che presentavano dati incongruenti riferiti alle posizioni di competenza delle Sedi INPS di Roma Tuscolano e Pomezia;
- il terzo relativo all'omesso versamento dei contributi dovuti per i periodi aprile 2017 e maggio 2017 per la posizione di competenza dell'Agenzia Complessa di Pomezia”;

b) successivamente all'emissione del predetto DURC era stato annullato il Durc On Line Prot. INAIL 8978332 del 27 settembre 2017, che attestava la regolarità contributiva della Capodarco, su richiesta dell'Agenzia Complessa di Pomezia in quanto quest'ultima in sede di verifica dei flussi di denuncia UniEmens oggetto di ritrasmissione per la matricola 7022207981, in carico alla Filiale Metropolitana di Roma Tuscolana, aveva rilevato che, diversamente da quanto dichiarato dallo Studio Diano con le comunicazioni del 2 e 3 ottobre 2017 la ritrasmissione era avvenuta a tali date unicamente con riferimento al flusso di denuncia UNIEmens relativo al mese di marzo 2017, senza peraltro risolvere il problema della c.d. “squadratura”. Ciò è dimostrato dalla necessità di successive ritrasmissioni da parte dello stesso intermediario sia per marzo 2017, che per aprile, maggio e giugno 2017, avvenute in data 16 novembre 2017 e 28 dicembre 2017. Solo con

quest'ultima ritrasmissione dei flussi di denuncia infatti le incongruenze per tutti i periodi indicati venivano superate.... A seguito di tale ultima ritrasmissione è stato possibile pervenire alla corretta quadratura delle denunce e ristabilire la coerenza del saldo con quanto dichiarato dalla Società Capodarco. (punto 18 della relazione INPS).

In definitiva, come lapidariamente affermato dall'INPS al punto 19) della citata relazione “ il Documento verifica contributiva prot. INAIL\_8692005 del 31 agosto 2017, generato il 27 settembre 2017, al termine della fase istruttoria, risulta correttamente rilasciato con esito negativo. Ciò in quanto alla data del 27 settembre 2017, permanevano le irregolarità agli adempimenti fino a tutto il mese di maggio 2017, riscontrate sulle posizioni in carico alla Filiale di Roma Tuscolano e all'Agenzia complessa di Pomezia, rispetto alle quali la Società Capodarco non ha provveduto a fornire chiarimenti e/o contestazioni o ad effettuare adempimenti nelle modalità e nei termini previsti, come specificati con l'invito a regolarizzare del 1° settembre 2017”.

Passando all'esame di merito il Collegio prescinde dall'esame dell'eccezione con cui il rti controinteressato GPI ha prospettato l'inaammissibilità dei motivi aggiunti, in quanto con gli stessi la Capodarco ha contestato solamente le irregolarità contributive in essere presso la Sede INPS di Frosinone e quelle accertate dall'Agenzia complessa di Pomezia, stante l'infondatezza delle doglianze formulate. Il punto cruciale della controversia riguarda gli effetti della mancata presentazione delle denunce obbligatorie mensili o periodiche e per la presentazione di denunce che presentano dati incongruenti.

In merito deve essere evidenziato che la ricorrente con i motivi aggiunti, pur non contestando formalmente la sussistenza di tali presupposti fattuali, solamente con specifico riguardo alla posizione della signora Foresta Alessia ha sostenuto che la suddetta irregolarità non poteva esserle imputata in considerazione “delle novità

tecniche che avevano interessato le modalità di invio telematico dei dati contributivi proprio nel periodo di interesse: novità che avevano previsto l'inserimento del codice fiscale del figlio (precedentemente non richiesto) in relazione al quale le lavoratrici fruivano del congedo parentale in modalità oraria, anziché giornaliera” (come risultante dalla nota del 24 gennaio 2018 prodotta in allegato 35 ai motivi aggiunti).

In sede di memoria conclusionale, redatta alla luce della relazione INPS trasmessa in esecuzione della citata ordinanza collegiale, la ricorrente, premesso di non essere incorsa in alcuna omissione dei versamenti contributivi, ha sostenuto che una volta appurato il corretto adempimento da parte di un'impresa degli obblighi di pagamento contributivo relativi a tutte le proprie risorse, l'irregolarità meramente formale nella trasmissione dei flussi relativi ad una di tali risorse non può comportare l'esclusione da una procedura di gara.

In sostanza secondo la prospettazione ricorsuale le violazioni degli obblighi previdenziali che possono precludere, alla luce della normativa in materia, l'emissione di un Durc regolare sono unicamente quelle “ascrivibili al mancato pagamento dei contributi e non ad ogni genere di violazione”.

Ciò considerato, premesso che per consolidata giurisprudenza:

a) ai sensi dell'art. 80 comma 4 D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, la nozione di «violazione grave» degli obblighi previdenziali, che comporta l'esclusione delle imprese concorrenti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione, non è rimessa alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale, e in particolare dalla disciplina del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.); ne consegue che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (D.U.R.C.) si impongono

alle stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto (ex plurimis Tar Sardegna, n.3331/2018);

b) come già affermato dalla Sezione con sentenza n.6144/2018 “in applicazione del principio della par condicio e considerato che la regolarità contributiva deve sussistere dalla presentazione dell'offerta e deve permanere per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva, l'istituto dell'invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso di DURC negativo), può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall'impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell'autodichiarazione" (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 15 settembre 2017, n. 4349)”.

c) in materia di controversie aventi a oggetto l'affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la definizione dell'accertamento inerente alla regolarità del Durc, quale atto interno della fase procedimentale di verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dal partecipante a una gara, seppure trattasi di accertamento in via incidentale, e cioè privo di efficacia di giudicato nel rapporto previdenziale; non si pone tanto un problema di espressa impugnazione del Durc, quanto piuttosto di accertamento della regolarità del Durc da parte del giudice amministrativo (con correlato onere di contestazione del medesimo) ai fini dello svolgimento del procedimento di gara, rispetto al quale la regolarità della posizione contributiva costituisce requisito di partecipazione ( ex plurimis CS, sez.V, n.3385/2018);

il Collegio sottolinea che il concetto di violazione degli obblighi previdenziali non può essere limitato unicamente al mancato versamento dei contributi previdenziali regolarmente accertati e quantificati, bensì include anche l'omissione delle prescritte denunce obbligatorie da parte del datore di lavoro, (CS, n.3385/2018),

atteso che, come correttamente rilevato a pag. 9 della memoria conclusionale del rti con mandataria la spa GPI, solamente con la presentazione di una denuncia corretta e completa l'Ente previdenziale è messo in condizione di controllare e quantificare i contributi dovuti, con la conseguenza che la mancata presentazione della denuncia precludendo all'ente previdenziale di effettuare tali riscontri, viene a pregiudicare a monte il corretto svolgimento di tale compito.

Tale conclusione risulta altresì avvalorata dal granitico indirizzo della Cassazione secondo cui in tema di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all'INPS attraverso i modelli DM10, circa i rapporti di lavoro e le retribuzioni erogate, integra un'"evasione contributiva" ex art. 116, comma 8, lett. b), della legge n. 388 del 2000, e non la meno grave "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma (ex plurimis Cass. Civ., Sez. Lavoro n.17119/2015).

Né risultano essere conferenti al fine di giustificare la non imputabilità alla Capodarco della corretta e tempestiva presentazione delle denunce previdenziali le argomentazioni ricorsuali in base alle quali la violazione degli obblighi informativi sarebbero state determinate dalle novità tecniche introdotte dall'INPS, pure insistenti con i motivi aggiunti in esame (punto I.4), novità tecniche che avrebbero reso più complesse le modalità di invio telematico dei flussi di dati contributivi nel corso del 2017 atteso che:

- a) non è seriamente discutibile che rientra nella normale diligenza di un'impresa aggiornare le proprie procedure al fine di assolvere tempestivamente e correttamente i propri obblighi contributivi;
- b) come affermato dall'INPS e dai raggruppamenti controinteressati, non contestati sul punto, le asserite novità procedurali non hanno in alcun modo precluso alla Capodarco di effettuare correttamente le prescritte denunce in relazione alle altre centinaia di dipendenti di cui si avvaleva.

Alla luce di tali argomentazioni, pertanto, i motivi aggiunti proposti avverso l'esclusione della Capodarco dalla gara de qua relativa al lotto n. 2 a seguito dell'emissione di un DURC negativo devono essere rigettati.

2. Ne discende che devono essere dichiarate inammissibili le doglianze formulate con il ricorso principale, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui anche se nelle gare pubbliche di appalto è di regola sufficiente l'interesse strumentale del partecipante ad ottenere la riedizione della gara stessa, un tale interesse non sussiste in capo al soggetto legittimamente escluso dato che, per effetto dell'esclusione, egli rimane privo non soltanto del titolo legittimante a partecipare alla gara ma anche a contestarne gli esiti e la legittimità delle scansioni procedurali; di conseguenza il consolidamento della esclusione dalla procedura di gara rende inammissibile per difetto di legittimazione l'impugnativa dell'aggiudicazione e, più in generale, di tutti i successivi atti della procedura. (ex plurimis CS, sez.IV, n.3688/2016).

Da tale pronuncia risulta pure caducato il secondo gruppo di motivi aggiunti con cui l'interessata ha impugnato la nota regionale di invito alle Aziende sanitarie a stipulare i contratti e laddove parte ricorrente insiste nelle censure proposte in via principale e trovate inammissibili a causa del rigetto di quelle proposte avverso l'esclusione, come sopra riportato.

3. Improcedibili, infine, devono essere dichiarati sia il ricorso incidentale sia i motivi aggiunti proposti dalla controinteressata GPI, e con i quali è stata contestata la legittimità della mancata esclusione della Capodarco per ulteriori e diverse ragioni rispetto a quella posta a base del contestato provvedimento di esclusione adottato dalla Stazione appaltante.

4. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:

- a) dichiara inammissibile il ricorso principale ed il secondo gruppo di motivi aggiunti depositati dalla ricorrente il 24 aprile 2018;
- b) rigetta i motivi aggiunti proposti il 9 marzo 2018;
- c) dichiara improcedibile il ricorso incidentale ed i motivi aggiunti proposti dalla controinteressata.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali, così quantificate:

- Euro 3.000,00 a favore della Regione Lazio;
- Euro 3.000,00 a favore dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- Euro 1.000,00 a favore dell'ASL RM 2;
- Euro 1.1000 a favore dell'ASL RM 3;
- Euro 1.000,00 a favore del Commissario ad acta per il Piano di rientro del disavanzo sanitario della Regione Lazio;
- Euro 2.000,00 a favore di ciascuna delle imprese componenti il raggruppamento con mandataria G.P.I. spa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore

Paolo Marotta, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Pierina Biancofiore**

**IL PRESIDENTE**  
**Giuseppe Sapone**

IL SEGRETARIO